

Articolo 31

Supplemento salariale e tempo di riposo supplementare in caso di lavoro notturno

(art. 17b cpv. 2 LL)

- ¹ Svolge lavoro notturno regolare o periodico il lavoratore occupato durante 25 notti o più per anno civile.
- ² Il tempo di riposo supplementare va accordato dopo il primo intervento di notte. È calcolato in funzione del lavoro realmente svolto.
- ³ Se soltanto nel corso di un anno civile e contro ogni aspettativa risulta che un lavoratore deve svolgere lavoro notturno per oltre 25 notti per anno civile, il supplemento salariale del 25 per cento per le prime 25 notti non deve essere convertito in tempo di riposo supplementare.

Premessa

La forma di compensazione (supplemento salariale o tempo di riposo supplementare) da accordare per il lavoro prestato di notte differisce a seconda che si tratti di lavoro notturno temporaneo o di lavoro notturno regolare o periodico. Questa distinzione è determinante anche ai fini del diritto alla visita medica e alla consulenza (v. art. 44 OLL 1).

Capoverso 1

Il lavoratore occupato per 25 o più notti o per porzioni di notte nel corso di un anno svolge lavoro notturno regolare o periodico. A tale lavoratore il datore di lavoro deve accordare una compensazione sotto forma di tempo libero equivalente al 10% della durata del lavoro notturno svolto (v. art. 17b LL). Il lavoratore occupato per meno di 25 notti svolge lavoro notturno temporaneo. Egli ha diritto ad un supplemento salariale di almeno il 25% per il tempo in cui ha svolto lavoro notturno (v. art. 17b LL).

Capoverso 2

Se sin dall'inizio degli interventi di notte è chiaro che questo limite sarà raggiunto o superato nell'arco di un anno, il tempo di riposo supplementare va accordato a partire dalla prima ora di lavoro notturno.

Determinante ai fini del calcolo del tempo di riposo supplementare è il tempo di lavoro effettivamente compiuto nel corso della notte, vale a dire nel corso delle 7 ore che coprono il cosiddetto periodo di notte. Le pause sono incluse se, durante la pausa, il lavoratore non può lasciare il posto di lavoro o se dalla pausa viene richiamato sul posto di lavoro e la pausa non può essergli accordata successivamente.

Capoverso 3

Se nel corso dell'anno si constata che, contro ogni aspettativa, il lavoratore deve lavorare 25 notti o più per anno civile, il supplemento salariale deve essere convertito in tempo di riposo supplementare a partire dal momento di questa constatazione. Al più tardi, ciò deve avvenire al raggiungimento della 25esima notte. Il supplemento salariale per le prime 25 notti non deve essere obbligatoriamente convertito in tempo di riposo supplementare.